

REGOLAMENTO DEI MERCATI DEGLI HOBBISTI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013, n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera della Giunta Regionale n. 844/2013 e della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019, contenente le modalità per l'individuazione del mercatini storici con presenza di hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti e tenuto conto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 151/2014, recante la "Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio".
2. il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in area pubblica o privata aperta al pubblico indifferenziato di mercati, fiere o altre manifestazioni comunque denominate dirette alla vendita, alla proposta di vendita, al baratto o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio in aree pubbliche di cui all'art. 28 del D.L.gs 114/1998,
3. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - economicità: i mercatini degli hobbisti che si caratterizzano per il modesto prezzo dei prodotti in vendita, possono rappresentare un'offerta alternativa di determinati beni per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
 - animazione e valorizzazione del territorio: i mercatini rappresentano un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, animano e valorizzano i luoghi dove si tengono, concorrono alla frequentazione del centro storico e costituiscono un importante sostegno alle attività commerciali e dei pubblici esercizi insediati stabilmente negli ambiti in cui si svolgono.

Art. 2 – Istituzione dei mercatini degli hobbisti

1. I mercatini degli hobbisti sono istituiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione comunale o in accoglimento di proposta di terzi.
2. Il mercato storico degli hobbisti è istituito con apposito atto ricognitivo che ne dimostra la storicità.

Art. 3 – Periodicità dello svolgimento

1. I mercati storici degli hobbisti possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercato viene definita la relativa periodicità.
2. La manifestazione articolata su due o più giorni consecutivi si considera come un'unica edizione.
3. il mercato storico degli hobbisti, denominato "Mercatino dell'antiquariato" si tiene a cadenza mensile, ogni ultimo sabato del mese, in località San Vincenzo, nello slargo di via Dante Alighieri, nei pressi dell'intersezione con la Strada provinciale 4 "Galliera"e, limitatamente al mese di agosto, in San Venanzio, in Piazza Eroi della Libertà.

Art. 4 – Definizione di hobbista

1. Sono denominati hobbisti ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999, come successivamente modificata ed integrata, gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in

possesso di un'autorizzazione, amministrativa per il commercio in area pubblica, vendono, barattano propongono, espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.

2. Non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli hobbisti coloro che vendono, barattano o espongono o propongono per la vendita oggetti propri usati di modico valore altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento in quanto tale attività è soggetta alla disciplina del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dell'art. 180 bis – Riutilizzo di prodotti e preparazioni per il riutilizzo dei prodotti – del D.L.gs 152/2006 (Norme in materia ambientale).
3. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti, ma possono partecipare ai mercatino, oltre agli operatori commerciali muniti di apposita autorizzazione al commercio in area pubblica:
 - a) coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - b) i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni che ne prevedono la presenza;
 - c) coloro che barattano, propongono espongono per la vendita articoli filatelici, numismatici, zoologici e mineralogici, purché non sia prevalente la finalità commerciale.
4. Possono partecipare al mercatino in qualità di hobbisti anche le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe ai sensi dell'art. 11 del D.L.gs 460/1997, le Organizzazioni di volontariato iscritte al rispettivo registro regionale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/1991 e di Associazioni iscritte all'Albo tenuto dall'Unione Reno Galliera delle libere forme associative. In tal caso il tesserino deve essere intesto al Presidente dell'Associazione, il quale può delegare uno o più soci della medesima Associazione a partecipare al mercatino degli hobbisti.

Art. 5 Requisiti ed adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. L.gs 59/2010 e devono essere in possesso del tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza o, per i residenti fuori Regione, al Comune di Bologna.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - a) accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino; nel caso di mercatini della durata due giorni consecutivi, è necessaria un'unica vidimazione;
 - b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre.
L'elenco deve contenere:
 - b1) la descrizione della tipologia dei beni
 - b2) il relativo prezzo al pubblico
 - b3) l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquistati
 - c) esporre merce per un valore complessivo pari ad € 1000,00;

- a) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con prezzo superiore ad € 250,00;
 - b) indicare il prezzo della merce esposta per la vendita mediante l'uso di di cartello o con altre modalità idonee allo scopo, Quando siano esposti prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
5. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.
 6. Gli hobbisti occupano i posteggi nel rispetto dei criteri e modalità della rotazione stabiliti annualmente dal soggetto gestore; indicativamente, alla prima edizione mediante estrazione di lettera dell'alfabeto e, per le successive mensilità, scalando l'assegnazione di una lettera dell'alfabeto. Agli hobbisti non vengono riconosciute precedenzae per le presenze maturate nelle edizioni precedenti il mercatino.
 7. Gli operatori professionali, cioè in possesso di autorizzazione per il commercio in area pubblica, ammessi a partecipare al mercatino degli hobbisti non acquistano alcuna priorità per la partecipazione alle successive edizioni della manifestazione se non in relazione ai posteggi preventivamente riservati agli operatori professionali, secondo le disposizioni che si applicano all'attività imprenditoriali di commercio in area pubblica.
 8. L'operatore ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 6 – Mercatini degli hobbisti istituiti su proposta avanzata da altro soggetto organizzatore

1. Il Comune stabilisce e rende noto al pubblico, tramite il sito istituzionale, le modalità di presentazione dei progetti di mercatino degli hobbisti da parte di altri soggetti organizzatori e predispone la modulistica da utilizzare.
2. Il progetto deve contenere:
 - a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolger eil mercatino, associazione iscritta all'elenco delle libere forme associative, ONLUS o privato);
 - b) luogo di svolgimento;
 - c) planimetria con layout che garantisca i requisiti di accesso all'area e la circolazione dei mezzi di emergenza secondo le vigenti disposizioni in materia;
 - d) periodicità;
 - e) giorni ed orari;
 - f) caratteristiche peculiari del mercatino (es: tipologia dei beni ammessi);
 - g) numero e dimensione dei posteggi previsti;
 - h) modalità per la rotazione nella partecipazione degli hobbisti
 - i) numero dei posteggi riservati ad operatori professionali e criteri per la loro ammissione (vincolo che i prodotti posti in vendita abbiano attinenza con mercatino, attrezzature adeguate alle dimensioni dei posteggi), anche ai sensi della L.R. 12/2000;
 - j) impegno, nel caso di accoglimento del progetto, ad organizzare le eventuali attività collaterali da tenersi nella stessa area o in area contigua al mercatino degli hobbisti e

riservate ad operatori professionali, associazioni ed ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 4.

- k) Altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso.
3. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino degli hobbisti è affidata al soggetto proponente, sulla base dell'apposita convenzione. In caso di mercatino istituito ed organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato.
4. Il soggetto organizzatore:
- a) è da intendersi incaricato di pubblico servizio;
 - b) rappresenta il referente unico per l'amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
 - c) in caso di svolgimento di mercatino con cadenza periodica sottoscrive con il Comune, un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità per il corretto svolgimento dello stesso;
 - d) provvede all'organizzazione dei mercatini e all'assegnazione dei posteggi avendo cura di ammettere soltanto i possessori di tesserino identificativo ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3 e degli operatori professionali, nei limiti dei posteggi loro riservati;
 - e) provvede con proprio personale alla vidimazione del tesserino, agendo in tal senso quale incaricato di pubblico servizio, sotto la supervisione della Polizia Locale;
 - f) informa gli operatori degli obblighi sulla corretta conduzione del posteggio;
 - g) provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto in relazione alla concessione del suolo pubblico ed ogni altra onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
 - h) invia al Comune, nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino, l'elenco degli hobbisti partecipanti per l'inoltro alla Regione.

Art. 7 Aree per lo svolgimento dei mercatini

1. Nel valutare i progetti dei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 6, l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (accessibilità, sicurezza, presenza di sufficiente illuminazione pubblica, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc), sufficientemente adeguate in funzione del numero dei posteggi che vengono previsti.

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

1. Le aree pubbliche in cui sono istituiti i mercatini degli hobbisti vengono date in concessione ed autorizzate in capo al soggetto gestore.

Art. 9 – Attività di controllo

1. I mercati degli hobbisti sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo del Comune che la effettua mediante la Polizia Locale con verifiche a campione sul rispetto di quanto previsto all'art. 7 della L.R. 12/1999.

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione ed autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. In ogni convenzione deve essere riportata la clausola risolutiva espressa in relazione a quanto previsto al precedente punto. In tal caso l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercatino degli hobbisti, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad altro soggetto.